

Spese giudiziali civili - liquidazione - impugnazioni – Cass. n. 18190/2015

Ricorso per cassazione - Deduzione generica di violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale nella liquidazione delle spese - Inammissibilità -- Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 18190 del 16/09/2015

In tema di spese processuali, è inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti alla generica denuncia dell'avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale per l'importanza del giudizio presupposto e per la complessità delle questioni giuridiche trattate, atteso che, in applicazione del principio di autosufficienza, devono essere specificati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci della tabella degli onorari e dei diritti che si ritengono violate.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 18190 del 16/09/2015

Spese giudiziali

Corte

Cassazione

18190

2015